

Questa che è stata discussa, è una questione che sarà risolta a suo tempo, senza portar danno allo stato delle cose, e senza che le Provincie nulla perdano dei loro diritti. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Onorevole Andolfato, mantiene o ritira la sua aggiunta?

**Andolfato.** Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del ministro guardasigilli, e, siccome, in seguito a queste dichiarazioni, il mio scopo è essenzialmente raggiunto, non insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Onorevole Polvere, insiste o ritira la sua aggiunta?

**Polvere.** Dopo i chiarimenti gentilmente datimi dal dotto relatore, e le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del ministro di grazia e giustizia, credo di avere ottenuto ciò che desiderava; perciò non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

**Presidente.** Sta bene.

Rileggo l'articolo 13:

“ Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria autorizzate dalla presente legge, saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali. ”

Lo pongo a partito.

Chi l'approva s'alzi.

(*È approvato.*)

Articolo 14º ed ultimo... (*Ooh! ooh!*).

“ La presente legge, salvo quanto è disposto nell'articolo 6, andrà in vigore nel termine che sarà fissato per regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1º gennaio 1892, e dal giorno della sua attuazione rimarrà abrogata ogni prescrizione contraria. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 7, nella parte riguardante le Corti di appello ed i tribunali, e quella dell'articolo 11 potranno essere attuate separatamente e prima delle altre.

“ Con regi decreti saranno pur date le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorressero per la compiuta esecuzione della legge stessa. ”

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Rimangono ora un ordine del giorno e alcune proposte aggiuntive.

L'ordine del giorno è dell'onorevole Simeoni. Ne do lettura:

“ La Camera confida che l'onorevole ministro

della giustizia sarà per presentare una proposta di legge, che provvegga con norme precise a rendere più accessibile e più sicuro il gratuito patrocinio per i poveri. ”

Onorevole Simeoni, mantiene il suo ordine del giorno?

**Simeoni.** L'onorevole ministro guardasigilli dichiarò alla Camera che egli era disposto a prendere in considerazione l'argomento di cui si occupa il mio ordine del giorno; perciò, confidando nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed aspettandone i provvedimenti ritiro il mio ordine del giorno. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Vengono ora gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Della Rocca.

Ne do lettura:

“ È vietato l'esercizio del patrocinio innanzi alle preture dove riseggono tribunali a coloro che non sieno iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori, ovvero che non sieno laureati.

“ Nelle preture, dove non riseggono tribunali, possono essere abilitati al patrocinio coloro che ne siano dichiarati meritevoli per capacità e probità dal presidente del tribunale da cui dipende la pretura in seguito a parere del rispettivo pretore.

“ Della Rocca, Testa, Sanguinetti  
Cesare, Barazzuoli, Napodano. ”

“ Art... Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni di questa legge con i Codici e le leggi vigenti per quanto vi abbiano attinenza.

“ Della Rocca. ”

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** A me dispiace di dover parlare all'ultima ora intorno alle proposte di cui ha dato lettura l'onorevole presidente, e di dovere così prolungare per qualche quarto d'ora questa discussione... (*Ooh! — Rumori*) e ritardare la votazione della legge per la quale vi sono tante impazienze.

L'articolo aggiuntivo proposto da me e dagli onorevoli Testa, Sanguinetti, Barazzuoli e Napodano è concepito nei termini di cui vi ha dato lettura il nostro egregio presidente.

Senonchè il secondo comma dovrebbe essere modificato così: “ Là dove non riseggono tribunali potranno essere abilitati al patrocinio innanzi al pretore i notai e coloro che ne siano dichiarati idonei per capacità e probità dal presidente del tribunale da cui dipende la pretura in seguito a parere del rispettivo pretore. ”